Objekttyp: **Advertising**

Zeitschrift: **Zivilschutz = Protection civile = Protezione civile**

Band (Jahr): **25 (1978)**

Heft 9

PDF erstellt am: **25.05.2024**

Nutzungsbedingungen

Die ETH-Bibliothek ist Anbieterin der digitalisierten Zeitschriften. Sie besitzt keine Urheberrechte an den Inhalten der Zeitschriften. Die Rechte liegen in der Regel bei den Herausgebern.
Die auf der Plattform e-periodica veröffentlichten Dokumente stehen für nicht-kommerzielle Zwecke in Lehre und Forschung sowie für die private Nutzung frei zur Verfügung. Einzelne Dateien oder Ausdrucke aus diesem Angebot können zusammen mit diesen Nutzungsbedingungen und den korrekten Herkunftsbezeichnungen weitergegeben werden.
Das Veröffentlichen von Bildern in Print- und Online-Publikationen ist nur mit vorheriger Genehmigung der Rechteinhaber erlaubt. Die systematische Speicherung von Teilen des elektronischen Angebots auf anderen Servern bedarf ebenfalls des schriftlichen Einverständnisses der Rechteinhaber.

Haftungsausschluss

Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr für Vollständigkeit oder Richtigkeit. Es wird keine Haftung übernommen für Schäden durch die Verwendung von Informationen aus diesem Online-Angebot oder durch das Fehlen von Informationen. Dies gilt auch für Inhalte Dritter, die über dieses Angebot zugänglich sind.

Ein Dienst der *ETH-Bibliothek*
ETH Zürich, Rämistrasse 101, 8092 Zürich, Schweiz, www.library.ethz.ch

http://www.e-periodica.ch

La revisione delle leggi sulla protezione civile

Di D. Wedlake, UFPC
(Continuazione dal No. 6)

Misure direttive per la costruzione di ospedali

Le disposizioni dell'articolo 3 della legge federale sull'edilizia di protezione civile, e relative alla sistemazione di sale operatorie particolarmente protette (SOP), si sono dimostrate troppo rigide. Tali costruzioni sanitarie erano prescritte per *tutti* gli ospedali di nuova costruzione e restaurati. Da una indagine in ordine alle necessità del servizio sanitario, esperita recentemente dai cantoni, risulta che un simile «automatismo», imposto per legge, va troppo lontano. Attualmente sono determinanti per la costruzione di una SOP e la sistemazione dei relativi locali di medicazione, unicamente i bisogni effettivi della regione di cui si tratta.

Misure direttive per la costruzione di rifugi privati

La costruzione di rifugi privati che interessa e obbliga in particolare i proprietari d'immobili, è regolata dall'articolo 2 della legge sull'edilizia di protezione civile. Il tenore sin qui applicabile menzionava già che i cantoni potevano, in casi eccezionali, concedere deroghe all'obbligo di costruire rifugi, ad esempio per edifici isolati oppure per quelli non abitati la notte. Altri criteri di questo tipo sono la presenza di zone particolarmente minacciate, come, ad esempio, centri storici minacciati da incendi di superficie oppure regioni con grave pericolo di macerie, ecc., nelle quali pure non è giustificato costruire rifugi. Agli abitanti di tali zone e regioni deve però essere offerta la possibilità di trovare un compenso altrove, avendo essi pure diritto ad un posto protetto.
L'esonero dall'obbligo di realizzare costruzioni di protezione civile può rappresentare un risparmio per i proprietari d'immobili. In casi simili, i proprietari dell'opera versano contributi per costruzioni pubbliche di protezione civile, nella misura delle economie attuate con tale esonero. In tale modo si vuole ottenere un trattamento equo, legale di tutti i proprietari d'immobili e, in pari tempo, attuare un ordinamento dell'edilizia di protezione civile che non presenti un onere suppletivo per i proprietari dell'opera e che apporti, insieme, uno sgravio alla Confederazione, ai cantoni e ai comuni. Questa procedura, seguita occasionalmente su base volontaria, ha dato ottimi risultati.
L'interpretazione e l'applicazione delle prescrizioni per l'edilizia di protezione civile avrebbe come conseguenza che, in ogni edificio di nuova costruzione, così ad esempio, anche in una piccola casa unifamiliare, dovrebbe essere prevista l'erezione di un rifugio, con conseguenze d'ordine edilizio, economico e organizzativo non indifferenti. Il nuovo capoverso 4 dell'articolo 2 della legge sull'edilizia di protezione civile prevede, perciò, che cantoni e comuni possano ordinare il raggruppamento di tali rifugi – soprattutto in caso di edificazioni globali – in uno o più rifugi comuni. Sarà così possibile costruire più razionalmente e più convenientemente, ciò che è nell'interesse del proprietario dell'opera e dei poteri pubblici. Inoltre, anche nell'interesse delle persone in cerca di protezione, dato che sarà considerevolmente facilitata l'assistenza prestata agli occupanti del rifugio.

Adeguamento delle prescrizioni d'applicazione

È ovvio che anche le ordinanze relative alla legge sulla protezione civile e alla legge sull'edilizia di protezione civile debbano venire adeguate alla revisione, già attuata, delle due leggi. Il progetto originale di porre in vigore contemporaneamente le leggi modificate e le ordinanze rivedute, ha dovuto essere abbandonato, per motivi d'ordine temporale e personale.
L'Ufficio federale della protezione civile ha licenziato, lo scorso anno, gli avamprogetti di revisione di tali due ordinanze. Gli stessi sono poi stati oggetto di una prima procedura di consultazione presso gli uffici federali interessati e presso i capi cantonali della protezione civile. I capitoli più importanti sono indi stati trattati anche in occasione dei rapporti a livello federale.
Una decisione sarà presa nel corso del prossimo anno, in modo che le ordinanze modificate potranno successivamente entrare in vigore.

Alcuni altri importanti punti sottoposti a revisione

Manca qui lo spazione per trattare in dettaglio, contenuto e tenore di ogni singolo articolo della legge sulla protezione civile e sull'edilizia di protezione civile che sono stati oggetto di revisione. Vorremmo tuttavia rilevare alcune delle più importanti modifiche.

(Continua)